

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 marzo 2020, n. 113

**P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Azioni 1, 2 e 3. Proponente: Agri Verde di Nargiso Nunzio & SAS. Comune di Lesina (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID\_5709.**

**La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio**

**VISTA** la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

**VISTA** la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTO** l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii. così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018);

**VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** il D.M. 17 ottobre 2007 recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTA** la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

**VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*”;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 6/2016 “*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “*Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)*” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

**VISTO** l'art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall'art. 52 della LR 67/2017 “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)*”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi dall'ente presso il quale è stata inoltrata l'istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”;

**VISTA** la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*”

**PREMESSO che:**

- con nota acquisita al prot. AOO\_089/20/11/2019 n. 14350, il proponente ha trasmesso istanza volta all'acquisizione del parere nell'ambito della procedura di Valutazione di incidenza (fase di *screening*) allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
- con nota prot. n. 255 del 15/01/2020, acquisita al prot. AOO\_089/15/01/2020 n. 650, l'Ente Parco nazionale del Gargano trasmetteva il proprio parere di competenza reso ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. relativo all'intervento in oggetto (All. 1);

**si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"**

**Descrizione dell'intervento**

Secondo quanto riportato nell'elaborato "*relazione Agri Verde 8.3*" (p. 6 e segg.), l'intervento consiste nelle seguenti operazioni nell'ambito delle differenti Azioni:

*Azione 1*

È prevista la realizzazione di infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi, consistenti nel ripristino di piste forestale (4.576 m) e di 600 m di stradelli (sentieri). È prevista inoltre la realizzazione di 5.300 m di viali tagliafuoco attivi verdi di 10 metri di larghezza necessarie in un soprassuolo boscato con una densità molto elevata, scelta che si ritiene sufficiente a prevenire l'eventuale diffusione di un incendio raso.

*Azione 2*

Riguarda la realizzazione di interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio consistenti in diradamenti al fine di ridurre il materiale seccaginoso (diradamento fitosanitario) e ridurre la densità in giovane pineta, necessaria anche per ridurre l'elevata densità, favorire la disetaneizzazione del soprassuolo arboreo e migliorarne la composizione specifica e la struttura. In particolare saranno realizzati:

- taglio di diradamento fitosanitario su 13,24 ha di ceduo invecchiato di latifoglie al fine di eliminare materiale seccaginoso e/deperiente;
- diradamento selettivo su 7,63 ha in una giovane fustaia di pino eccessivamente densa;
- intervento di spalcatura su 3,8 ha di fustaia di pino;

I predetti interventi saranno seguiti dall'allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile e dalla cippatura della ramaglia e dei tronchi con diametro inferiore a 10 cm e successiva distribuzione del materiale cippato. La percentuale di area basimetrica complessivamente asportata è pari al 9% (per il popolamento di conifere) e dell'11% (per il popolamento di latifoglie) di quella totale stimata.

*Azione 3*

Questa Azione prevede l'eliminazione selettiva in bosco della vegetazione invadente, con particolare riferimento a quella che si è particolarmente diffusa dopo gli incendi che in passato hanno attraversato la zona (*Erica* sp., *Cistus* sp.), ad esclusione di quella di maggior valore conservazionistico (es. *Cistus clusii*), l'eliminazione selettiva della vegetazione infestante (rovo) e il rinfoltimento nelle radure e spazi vuoti esistenti, tramite la messa a dimora di 9.000 alberi e arbusti, tolleranti l'aridità e resilienti agli incendi, adatti alla stazione di intervento. La messa a dimora è accompagnata dalla collocazione di dischi pacciamanti in materiale biodegradabile.

L'azione, che riguarda "Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all'aridità e resilienti agli incendi", è necessaria a migliorare la struttura del bosco e aumentarne la diversità specifica, alla luce anche della conservazione dell'habitat prioritario 2270\* - "*Dune con Foreste di Pinus pinea e Pinus pinaster*".

Il rinfoltimento sarà realizzato prevalentemente in gruppi irregolari di 10 – 20 piantine per ogni gruppo, con

densità di impianto di 1 per mq. Il numero totale delle piante previste è di 9.000, così ripartite: *Pinus pinea* 1.000 (11,11%), *Pinus halepensis* 1.500 (16,67%), *Quercus ilex* 3.000 (33,33%), *Fraxinus oxycarpa* 500 (5,56%), *Ulmus minor* 500 (5,56%), *Populus canescens* 500 (5,56%), *Viburnum tinus* 500 (5,56%), *Erica arborea* 500 (5,56%), *Juniperus oxycedrus* 500 (5,56%), *Juniperus phoenicea* 500 (5,56%)

Nella medesima relazione è stato specificato che “*Alcune specie, pur non essendo presenti tra quelle indicate come impiegabili nell’ambito regionale del Tavoliere, sono state inserite, in quanto tutte ben presenti a Bosco Isola, come evidenziato anche da approfonditi studi dell’Università di Bari. Tra questi anche i pini, inseriti per favorire e integrare l’habitat prioritario 2270\* - “Dune con Foreste di Pinus pinea e Pinus pinaster”.*

### Descrizione del sito di intervento

L’area di intervento, estesa circa 37 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle 9, 16, 24 e 27 del foglio 20 del Comune di Lesina ricompresa nella ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore” (IT9110015) e nella ZPS “Laghi di Lesina e Varano” (IT9110037) nonché nella zona 1 e 2 del Parco nazionale del Gargano. Le aree sono altresì ricomprese in zone classificate dal PAI come PG2, PG3, R3 e R4.

Nell’elaborato progettuale si dichiara che l’area di intervento, ricompresa nel Bosco Isola, è stata in buona parte e in varie fasi interessata dal passaggio del fuoco, di cui quello avvenuto nel 2007 di particolare intensità. Tale situazione ha influito sulla copertura arborea e arbustiva, sia da un punto di vista di strutturale sia specifico. Infatti la copertura

boschiva, procedendo dal lato perimetrale più vicino alla costa marina al lato adiacente alla laguna, è costituita da:

- Soprassuolo a macchia e giovane pineta molto densi, ricostituito dopo l’incendio del 2007, con abbondante presenza di Cisto (*Cistus* spp.) e, nelle zone interdunali, di Rovo (*Rubus ulmifolius*);
- Soprassuolo a pino domestico (*Pinus pinea*) di 70-80 anni a copertura densa alternata a radure, con alberi spesso deperienti e seccaginosi, insieme a gruppi di alberi giovani, a densità elevata, nati dopo l’incendio insieme a pino d’Aleppo (*Pinus halepensis*);
- Soprassuolo a prevalenza di leccio (*Quercus ilex*) governato in passato a ceduo, che si può quindi considerare attualmente come ceduo invecchiato, avente abbondante presenza di materiale secco;
- Nelle zone più umide della lecceta, presenza di importanti nuclei di pioppo (*Populus canescens*).

Dalla lettura congiunta relativo formulario standard<sup>1</sup> relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 l’area di intervento ricomprende ampie superfici caratterizzate dalla presenza degli habitat 2260 “Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*”, 2270\* “Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*”, 9340 “Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*”.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Bufo balearicus*, *Bufo bufo*, *Pelophylax lessonae/esculentus complex*; di mammiferi: *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Tadarida teniotis*; le seguenti specie di rettili: *Elaphe quatuorlineata*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Natrix tessellata*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, *Zamenis longissimus*; di uccelli: *Alauda arvensis*, *Alcedo atthis*, *Anthus campestris*, *Burhinus oedicnemus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius alexandrinus*, *Charadrius dubius*, *Falco naumanni*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Motacilla flava*, *Oenanthe hispanica*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Remiz pendolinus*, *Saxicola torquatus*, *Sterna albifrons* e *Sylvia undata*

Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento in oggetto:

- regolamentare la fruizione turistico-ricreativa della spiaggia per la conservazione degli habitat dunali, anche con riferimento alla gestione dei rifiuti.

<sup>1</sup> [ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE\\_dicembre2017/schede\\_mappe/Puglia/SIC\\_schede/Site\\_IT9110015.pdf](ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110015.pdf)

- promuovere l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei fenomeni di erosione costiera su spiagge e cordoni dunali.
- contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e Sternidae.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40

#### 6.1.1. – Componenti geomorfologiche

- UCP - Cordoni dunari

#### 6.1.2 – Componenti idrogeologiche

- BP - Territori costieri (300 m);
- UCP - Vincolo idrogeologico;

#### 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP – Boschi;
- UCP – Pascoli naturali

#### 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”)

#### 6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP – Vincolo paesaggistico

Ambito di paesaggio: Gargano

Figura territoriale: I laghi di Lesina e Varano

#### **preso atto che:**

- con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell'ambito della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;

#### **evidenziato che**

- con Atto n. 391 del 20.11.2019, l'Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere complessivo di compatibilità al PAI espresso dall'ABDAM, approvando le modalità per l'adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l'acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;

#### **considerato che:**

- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”;
- l'intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra richiamati;
- l'Ente Parco nazionale del Gargano, con nota prot. n. 255 del 15/01/2020, ha reso il proprio parere di competenza reso ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativo all'intervento in oggetto col quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni;

**Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione del ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore” (IT9120007)**

**non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata**

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza** La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii." Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

#### DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata, limitatamente alla realizzazione della rete di idranti**, per il progetto presentato nell'ambito del "P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 "Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali". Sottomisura 8.3 "Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali". Azioni 1, 2 e 3 nel Comune Lesina (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii. e limitatamente alla realizzazione della rete di idranti;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - il proponente ha l'obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Agri Verde di Nargiso Nunzio & C.;
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Ente Parco nazionale del Gargano, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia), al Parco nazionale del Gargano, all'Autorità di Bacino di Distretto dell'Appennino Meridionale e al Comune di Lesina;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**La Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e Vinca**  
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)



M/1

**AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C SAS**

Via F. Ferrucci 1/A, 71011  
Apricena (FG)

Spett.le REGIONE PUGLIA  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio Via e Vinca  
Via Giovanni Gentile, 52 70126 Bari (BA)

**BERNARDONI ANTONIO**  
[a.bernardoni@epap.conafpec.it](mailto:a.bernardoni@epap.conafpec.it)

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO  
Protocollo Partenza N. 255/2020 del 15-01-2020  
Doc. Principale - Copia Documento

**Oggetto:** Progetto ai sensi del PSR 2014/2020 - MISURA 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione di danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici", Azione 1 "Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi"; Azione 2 "Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio e prevenzione attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali"; Azione 3 "Interventi selvicolturali di introduzione/ sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all'aridità e resilienti agli incendi" in agro del Comune di Lesina, censita catastalmente al foglio 20, particelle, 9, 16, 24, 27 (azione 1, ha 6.80.00) particelle n. 9, 16, 17, 18, 19 e 25 (azione 2, ha 20.95.50), particelle 9, 16, 17, 18, 19 e 25.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Il Direttore f.f.  
Dott.ssa Carmela Strizzi

*[Handwritten signature]*

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO Via Sant'Antonio Abate, 121 Monte Sant'Angelo (FG) Tel. 0884/568911 C.F. 94031700712 Fax. 0884/561348 P.IVA 03062280718  
[www.parcogargano.gov.it](http://www.parcogargano.gov.it) [info@parcogargano.it](mailto:info@parcogargano.it) PEC: direttore@parcogargano.legalmail.it

TITOLARIO 5.02 – SOTTOFASCICOLO 1.298



Oggetto: Progetto ai sensi del PSR 2014/2020 - MISURA 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione di danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici", Azione 1 "Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi"; Azione 2 "Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio e prevenzione attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali"; Azione 3 "Interventi selvicolturali di introduzione/ sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all'aridità e resilienti agli incendi" in agro del Comune di Lesina, censita catastalmente al foglio 20, particelle, 9, 16, 24, 27 (azione 1, ha 6.80.00) particelle n. 9, 16, 17, 18, 19 e 25 (azione 2, ha 20.95.50), particelle 9, 16, 17, 18, 19 e 25.

#### IL DIRETTORE

Vista la richiesta trasmessa a questo Ente dal Dott. Antonio Bernardoni, quale tecnico incaricato dalla ditta AGRI VERDE di Nargiso Nunzio & C SAS, acquisita al ns prot. al n. 7840/2019 e successive integrazioni acquisite al ns prot al n. 8609/2019 intesa ad ottenere il parere di cui all'art. 6, comma 4, L.R. n.11/2001 e.s.m. ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza per la realizzazione del progetto in oggetto riportato;

Vista la Legge 394/91 "Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette";  
Visto il D.P.R. 05/06/1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia;  
Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi";

Visto il D.P.R. 18/05/2001 di Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;  
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07.1996 avente ad oggetto l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia;

Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 "Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE .." così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE..."

Vista la L.R. 12-4-2001 n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" così come modificata ed integrata dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 "Recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005, n. 357";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la classificazione di ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;

Visto il Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di Foggia, approvate con Deliberazione n. 188 del 14 maggio 1968 della Giunta della Camera di Commercio e rese esecutive con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969;

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO  
Protocollo Partenza N. 255/2020 del 15-01-2020  
Doc. Principale - Copia Documento

Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 “*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*”;

Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 “*Regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267*”;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 “*Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale*”;

Vista la legge Regionale 15 aprile 1992, n. 9 “*Interventi selvicolturali ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto n. 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale*”;

Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 10 “*Tagli boschivi*” pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 6-7-2009;

Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)*” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

Visto il Regolamento della Regione Puglia n. 6 del 10/05/2016 “*Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e del DPR 357/97 per i siti di Importanza Comunitaria*”

Vista l'istruttoria espletata dalla Dott.ssa Carmela Strizzi, direttore del Parco, in qualità di RUP, da cui si evince che:

l'area interessata ricade nell'area nella ZPS Laghi di Lesina e di Varano (IT91110015) e SIC Duna e lago di Lesina – Foce del Fortore (IT91110015);

L'area di intervento è costituita da pineta (*Pinus pinea* e *Pinus halepensis*) lecceta (*Quercus ilex*) con particolari formazioni di bosco igrofilo a prevalenza di pioppo (*Populus canescens*) nelle vicinanze di zone umide retrodunali (fantine). L'area è stata più volte percorsa da incendi, pertanto, la copertura arborea e arbustiva e la struttura risentono del passaggio del fuoco, (soprattutto quello avvenuto nel 2007 di particolare intensità). Lo strato arbustivo è costituito soprattutto da lentisco (*Pistacia lentiscus*), mirto (*Myrtus communis*), fillirea (*Phyllirea* spp.), cisto (*Cistus* spp.), lentaggine (*Viburnum tinus*), alloro (*Laurus nobilis*), erica (*Erica* spp.), ginepro coccolone (*Juniperus oxycedrus*), ginepro fenicio (*Juniperus phoenicea*).

procedendo dal lato perimetrale più vicino alla costa marina al lato adiacente alla laguna, è costituita da:

- Soprassuolo a macchia e giovane pineta molto densi, ricostituito dopo l'incendio del 2007, con abbondante presenza di Cisto (*Cistus* spp.) e, nelle zone interdunali, di Rovo (*Rubus ulmifolius*);
- Soprassuolo a pino domestico (*Pinus pinea*) di 70-80 anni a copertura densa alternata a radure, con alberi spesso deperienti e seccaginosi, insieme a gruppi di alberi giovani, a densità elevata, nati dopo l'incendio insieme a pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*);
- Soprassuolo a prevalenza di leccio (*Quercus ilex*) governato in passato a ceduo, che si può quindi considerare attualmente come ceduo invecchiato, avente abbondante presenza di materiale secco;
- Nelle zone più umide della lecceta, presenza di importanti nuclei di pioppo (*Populus canescens*).

il progetto in essere prevede:

#### Azione 1 Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi

- ripristino di 4.576 m di pista forestale;



- ripristino di 600 metri di stradello (sentiero);
- realizzazione di 5.300 m di viali tagliafuoco attivi verdi di 10 metri di larghezza, lungo il perimetro delle aree boscate.

**Azione 2 □ Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio e prevenzione attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali**

Diradamenti e sfolli al fine di ridurre la densità in giovane pineta, per ridurre l'elevata densità e favorire la disetaneizzazione del soprassuolo arboreo, migliorarne la composizione specifica e la struttura. In particolare saranno realizzati:

- Taglio di diradamento fitosanitario su 13,24 ha di ceduo invecchiato di latifoglie al fine di eliminare materiale seccaginoso e/deperiente;
- Diradamento selettivo su 7,63 ha in una giovane fustaia di pino eccessivamente densa;
- Intervento di spalcatura su 3,8 ha di fustaia di pino,

**Azione 3 □ Interventi selvicolturali di introduzione/ sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all'aridità e resilienti agli incendi**

Gli interventi previsti dell'Azione 3 riguardano:

- L'eliminazione selettiva in bosco della vegetazione invadente, con particolare riferimento a quella che si è particolarmente diffusa dopo gli incendi che in passato hanno attraversato la zona (Erica sp., Cistus sp.), ad esclusione di quella di maggior valore conservazionistico (es. Cistus clusii);
- Rinfoltimento nelle radure e spazi vuoti esistenti, tramite la messa a dimora di alberi e arbusti, tolleranti l'aridità e resilienti agli incendi, adatti alla stagione di intervento, il numero totale delle piante previste è di 9.000, ripartite come di seguito riportato:  
Pinus pinea n. 1000, Pinus halepensis n. 1500, Quercus ilex n. 3000, Fraxinus oxycarpa n. 500, Ulmus minor n. 500, Populus canescens n. 500, Viburnum tinus n. 500, Erica arborea n. 500, Juniperus oxycedrus n. 500, Juniperus phoenicea n. 500,

collocazione di dischi pacciamanti in materiale biodegradabile.

Il rinfoltimento sarà realizzato prevalentemente in gruppi irregolari di 10 – 20 piantine per ogni gruppo, con densità di impianto di 1 per mq.

Gli interventi previsti in progetto, rientrano tra le operazioni di prevenzione degli incendi boschivi, poiché finalizzati a ridurre la necromassa e ad interrompere la continuità, tra lo strato arbustivo e quello arboreo favorendo la formazione di strutture dendrometriche sicuramente più resistenti agli incendi. Infatti, le operazioni previste in progetto aumentano la stabilità costitutiva ed ecologica del popolamento forestale, oltre che aumentare e qualificare la biodiversità

Tutto ciò premesso e richiamato, ritenuto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente provvedimento il Direttore, per quanto di propria competenza

**ESPRIME**

**parere favorevole**, alla realizzazione del progetto Progetto ai sensi del PSR 2014/2020 - MISURA 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione di danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici", Azione 1 "Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi"; Azione 2 "Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio e prevenzione attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali"; Azione 3 "Interventi selvicolturali di introduzione/ sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all'aridità e resilienti agli incendi" in agro del Comune di Lesina, censita catastalmente al foglio 20, particelle, 9, 16, 24, 27 (azione 1, ha 6.80.00) particelle n. 9, 16, 17, 18, 19 e 25 (azione 2, ha 20.95.50), particelle 9, 16, 17, 18, 19 e 25, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l'ambiente;



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO  
 Protocollo Partenza N. 255/2020 del 15-01-2020  
 Doc. Principale - Copia Documento

2. *l'intervento di diradamento, deve essere di tipo moderato dal basso, con eliminazione delle piante morte, malformate e deperienti prevedendo un prelievo di area basimetrica non superiore al 15% ,rientranti nelle classi diametriche inferiori;*
3. *rilascio di 8-10 piante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperienti alla loro naturale evoluzione, nella misura di almeno 10 piante /ha, al fine di garantire la giusta dose di "legno morto" necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica;*
4. *assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;*
5. *l'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 10 "tagli boschivi" e ss.mm.ii.*
6. *rilascio dell'edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;*
7. *è fatto obbligo, al fine di salvaguardare la biodiversità forestale, di rilasciare buona parte delle specie arboree secondarie del bosco e le vegetazione del sottobosco al fine di creare un microclima tale da permettere, una buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio;*
8. *l'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza, ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del passaggio di mezzi meccanici;*
9. *le specie costituenti il sottobosco devono essere potate in modo da contenerle e non eliminate in quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere, una buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio oltre ad essere un ritardante in caso di incendio;*
10. *le piantine per i risarcimenti devono essere di specie autoctone e provenire da seme locale certificato; prima della loro messa a dimora deve essere trasmesso a questo ente l'elenco delle specie ed il certificato che ne attesti la provenienza.*

Il parere espresso da questo Ente vale ai soli fini della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Questo Ente si riserva di rilasciare la prevista autorizzazione dell'intervento su formale istanza dell'interessato corredata dal progetto adeguato alle prescrizioni, oltrechè, dalla documentazione di rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 5/6/95.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti



Il Direttore f.f.

Att.ssa Carmela Strizzi

